TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 346

(Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario) Con le modalità di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti. Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345

Con la modalita' di cui all'articolo 345 i posti disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera del personale ausiliario sono conferiti almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, non più in vigore dal 23 novembre 1961 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Quarta — Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
Titolo	I — Ruoli aggiunti
Capo	I — Carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-346-passaggio-nei-ruoli-organici-della-carriera-del-personale-ausiliario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it